



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma 4 giugno 2020

COVID: Cassa integrazione, come usarla

Le novità del cosiddetto Rilancio, DL 34/2020.

Ampliata la platea dei beneficiari della Cassa integrazione con l'estensione ai lavoratori dipendenti in forza al **25 marzo 2020**.

Estensione del periodo usufruibile, ricordiamo che originariamente potevano essere richieste **9 settimane nel periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020**, ora la situazione è stata così accresciuta:

CIGO/FIS	Ulteriori 5 settimane nel periodo 23.02.20 - 31.08.20, solo se le prime 9 settimane risultano completamente utilizzate	Ulteriori 4 settimane che possono essere richieste nel periodo 01.09.20 - 31.10.20
CIGD (cassa in deroga)		
FSBA (Fondo solidarietà bilaterale artigianato)		

Quanto sopra per la generalità delle aziende, per i settori del **Turismo, Fiere, Congressi, Spettacolo** le ulteriori 4 settimane potranno essere richieste anche a copertura di periodi di riduzione/sospensione attività precedenti al 01 settembre 2020.

Per il computo delle settimane completamente utilizzate il **messaggio INPS 2101/2020** ha ricordato che si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un'ora, sia stato posto in CIG, a prescindere dal numero dei dipendenti.

Si ricorda che vi è necessità di provvedere, anche con vie accelerate, alla consultazione sindacale, esentata da tale incombenza solo la CIGD per aziende fino a 5 dipendenti.

Ulteriore importante elemento è rappresentato dalle modalità di presentazione e dai termini di scadenza della domanda, riepilogato nella tabella a pagina successiva.

<p>CIGO/FIS (per aziende che anticipano il trattamento di integrazione salariale ai lavoratori)</p>	<p>Per i periodi di sospensione compresi tra il 23.02.20 e il 30.04.20 il termine di presentazione della domanda all'INPS è il 31.05.20.</p> <p>Per i periodi a partire dal 01.05.20 la domanda deve essere presentata all'INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la riduzione/sospensione.</p>
<p>CIGO/FIS (per aziende che richiedono il pagamento diretto da parte dell'INPS)</p>	<p>Resta fermo il termine ultimo del 31.05.20 per la presentazione della domanda all'INPS per i periodi di sospensione compresi tra il 23.02.20 e il 30.04.20.</p> <p>Il datore di lavoro dovrà inviare all'INPS entro il 08.06.20 (20 giorni dalla pubblicazione del D.L. 34/2020 in G.U.) il mod. SR41 relativamente ai periodi di riduzione/sospensione autorizzati intercorrenti tra il 23.02.20 e il 30.04.20.</p> <p>Dal 18.06.20 dovrà essere seguita la nuova procedura che prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il datore di lavoro deve presentare all'INPS, entro il 15° giorno dall'inizio della riduzione o sospensione dell'attività, domanda di autorizzazione contenente i dati necessari all'Istituto per il calcolo dell'anticipazione da pagare al lavoratore; - l'INPS autorizza la domanda entro 15 giorni dalla richiesta e pagherà l'anticipazione del 40% delle ore autorizzate per l'intero periodo richiesto; - il datore di lavoro, entro 30 giorni dal pagamento dell'anticipazione invierà all'INPS i dati necessari per il pagamento del saldo o dell'eventuale recupero (nei confronti del datore di lavoro) degli importi indebitamente anticipati. <p>Prima del 18.06.20 le domande di autorizzazione possono essere ancora inviate, con le modalità attualmente vigenti, inoltrando il mod. SR41 ad autorizzazione ricevuta.</p>
<p>CIGD (cassa in deroga)</p>	<p>Resta fermo il termine ultimo del 31.05.20 per la presentazione della domanda all'INPS per i periodi di sospensione compresi tra il 23.02.20 e il 30.04.20.</p> <p>Il datore di lavoro dovrà inviare all'INPS entro il 08.06.20 (20 giorni dalla pubblicazione del D.L. 34/2020 in G.U.) il mod. SR41 relativamente ai periodi di riduzione/sospensione autorizzati intercorrenti tra il 23.02.20 e il 30.04.20.</p> <p>Ai fini della domanda di integrazione salariale in deroga dell'ulteriore periodo di 5 (+4) settimane, non si deve più richiedere autorizzazione alla Regione: la domanda deve essere presentata direttamente all'INPS competente per territorio.</p>

Dal 18.06.20 dovrà essere seguita la nuova procedura che (così come nel caso di CIGO/FIS a pagamento diretto) prevede:

- Il datore di lavoro deve presentare all'INPS, entro il 15° giorno dall'inizio della riduzione o sospensione dell'attività, domanda di autorizzazione contenente i dati necessari all'Istituto per il calcolo dell'anticipazione da pagare al lavoratore;

- l'INPS autorizza la domanda entro 15 giorni dalla richiesta e pagherà l'anticipazione del 40% delle ore autorizzate per l'intero periodo richiesto;

- il datore di lavoro, entro 30 giorni dal pagamento dell'anticipazione invierà all'INPS i dati necessari per il pagamento del saldo o dell'eventuale recupero (nei confronti del datore di lavoro) degli importi indebitamente anticipati. La domanda potrà essere trasmessa a partire dal 18.06.20.

Dopo tale termine la domanda deve essere trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa. Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome l'integrazione potrà essere riconosciuta dal Ministero del Lavoro. Esclusivamente per tali aziende il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga potrà essere anticipato dal datore di lavoro.